



COMUNE DI PARTANNA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

AREA III

Urbanistica - Attività Produttive - Lavori Pubblici - Ambiente
Responsabile: Arch. Giovanni Calderone

Regolamento Comunale

per la tutela della popolazione canina



ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. _____ DEL _____

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL _____

Premessa

Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela ed il benessere dei cani, favorendone la corretta convivenza con l'uomo e il riconoscimento del diritto della specie animale ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche, al fine di prevenire, contenere e controllare il fenomeno del randagismo nel territorio del Comune di Partanna.

Esso si applica alla popolazione canina che si trova o dimora nel territorio del Comune di Partanna.

Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.

Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

Art. 1. Definizione e norme di riferimento

- 1) Il Comune di Partanna promuove il controllo del randagismo in stretto coordinamento con gli altri Enti Locali, Enti Pubblici, l'Agenda Tutela della Salute provinciale, l'Ordine dei medici Veterinari della Provincia di Trapani e le Associazioni di volontariato animaliste e per la protezione degli animali regolamentate iscritte all'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali, istituito presso l'assessorato regionale della Sanità, ai sensi dell'art. 19 comma 1 della L.R. n. 15/2000, e privati che ne abbiano fatto richiesta e che risultano iscritti nell'elenco comunale dei privati che si vogliono prendere cura dei cani senza padrone, al fine di migliorare il benessere dei cani ed il loro rapporto con l'uomo.
- 2) Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) animale d'affezione: l'animale tenuto dall'uomo per affezione, senza fini produttivi, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come i cani per disabili e quelli coinvolti nell'ambito degli interventi assistiti dagli stessi;
 - b) animale randagio: l'animale vagante sul territorio che non ha un proprietario o un detentore;
 - c) cane libero accudito o cane di quartiere: il cane che vive abitualmente in un determinato territorio che ha abitudini stanziali nonché assenza di comportamenti aggressivi;
 - d) canile: struttura adibita al ricovero temporaneo di cani;
 - e) rifugio sanitario: struttura destinata al ricovero di cani morsicatori, cani vaganti, catturati o rinvenuti nell'ambito dei piani di sterilizzazioni attivati dal Dipartimento di prevenzione veterinario o dal Comune e compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura;
 - f) banca dati regionale anagrafe degli animali d'affezione: il sistema informativo on-line della Regione Siciliana di registrazione dei codici dei microchip identificativi previsti per animali d'affezione per i quali è previsto un obbligo nazionale.
- 3) Normative di riferimento:

- Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie e D.P.R. 31 Marzo 1979 che conferiscono al Sindaco, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle Leggi e dei Regolamenti generali, relativi alla protezione degli animali ed a difesa del patrimonio zootecnico.
- Il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/1954, art. 17, 18 ed art. 24 che dispongono di porre sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario, competente, qualsiasi concentrazione di animali.
- Gli art. 823, 826, 927 e 931 del Codice Civile sulla base dei quali il Sindaco esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle Leggi e delle Normative relative alla protezione degli animali d'affezione.
- La Convenzione Europea per la protezione degli animali d'affezione approvata a Strasburgo il 13 Novembre 1987, la quale riconosce che l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare le creature viventi, definisce norme fondamentali di comportamento nei confronti degli animali d'affezione.
- La Legge 17 Agosto 1991, n.281 in base alla quale il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
- La Legge Regionale 3 Luglio 2000, n.15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione".
- Il DPCM 28 Febbraio 2003 n. 358 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy" che detta norme per la tutela del benessere degli animali.
- La Legge n. 189/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".
- Il Decreto Presidenziale Regione Siciliana 12 Gennaio 2007, n.7 "Regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"
- La dichiarazione dei diritti degli animali approvata dall' U.N.E.S.C.O. sottoscritta a Parigi il 15/10/1978.
- L'Ordinanza del Ministero della salute 6 agosto 2008 "Ordinanza contingibile e urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina".
- Il D.A. n. 2164/2017 (Assessorato alla Salute) - Disposizioni per la corretta custodia e per la registrazione nella anagrafe degli animali d'affezione. Norme per la corretta movimentazione di cani e gatti.
- Il D.A. 28/12/2018 (Assessorato alla Salute) - Linee guida per il contrasto e la prevenzione nella Regione Siciliana del fenomeno del randagismo;
- La L.R. 3 agosto 2022, n. 15 - Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo.

ISTITUZIONE UFFICIO COMUNALE TUTELA ANIMALI
Art 2. Competenze dell'ufficio comunale Tutela animali

- 1)** Presso il Comune viene istituito l'Ufficio Tutela Animali al fine di tutelare la convivenza civile tra i cittadini e gli animali nel rispetto della salute pubblica e dell'ambiente. Esso si occupa di curare il monitoraggio, la cattura ed il ricovero degli animali randagi. L'Ufficio agisce coordinandosi e avvalendosi anche dei volontari di associazioni animaliste eventualmente presenti nel territorio.
- 2)** Attraverso l'Ufficio Tutela Animali, il Comune di Partanna provvede:
 - alla prevenzione e al controllo del fenomeno del randagismo e a ridurre il fenomeno dell'abbandono;
 - all'informazione, consulenza e sensibilizzazione alla cittadinanza sui temi legati al benessere animale e per la pacifica convivenza fra uomo e animale;
 - alla promozione di campagne di sensibilizzazione attraverso interventi formativi in ambito scolastico, primario e secondario;
 - ad essere punto di riferimento per la cittadinanza in merito alla tutela degli animali;
 - alla predisposizione ed elaborazione dei progetti di tutela e salvaguardia delle popolazioni animali presenti sul territorio;
 - alla divulgazione alla cittadinanza, ed in particolare ai possessori di animali, di informazioni e disposizioni amministrative riguardo le corrette norme di disciplina e detenzione degli animali;
 - all'incentivazione all'adozione dei cani presso i canili e i rifugi sanitari;
 - alla promozione di protocolli d'intesa, convenzioni e collaborazioni con le altre Amministrazioni Comunali per l'uso del gabinetto veterinario ai fini della microchippatura e/o sterilizzazione dei cani randagi rinvenuti nei rispettivi territori;
 - ai controlli ed interventi sul territorio in relazione al benessere animale di concerto con la polizia locale ed in collaborazione con le associazioni animaliste presenti sul territorio;
 - a quanto è necessario per l'attuazione del presente regolamento e delle leggi collegate.
- 3)** Attraverso l'Ufficio Tutela animali il Comune si adopera:
 - ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani in strutture pubbliche gestite direttamente o tramite convenzione con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscono la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani;
 - alla gestione del Rifugio Sanitario comunale presente in contrada Raffè, direttamente o mediante affidamento della gestione a Imprese che svolgono attività coerenti con quelle oggetto del servizio ovvero mediante convenzione con associazioni di volontariato iscritte all'Albo delle associazioni di protezione animali della Regione Sicilia;
 - alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati ricoverati nella struttura;
 - a collaborare con i servizi veterinari;
 - a promuovere la sterilizzazione dei cani;
 - alla creazione di una coscienza del rispetto nei confronti degli animali e delle loro caratteristiche anche etologiche tramite campagne di educazione sanitaria e ambientale;

- ad istituire l'Elenco comunale dei soggetti cittadini/associazioni/enti che intendono prendersi cura dei cani vaganti e senza padrone, a definire i requisiti per l'iscrizione e alla sua tenuta e aggiornamento;
- all'applicazione di tutta la normativa di riferimento;
- all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 31/03/1979 in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico.

Art. 3. Istituzione dell'elenco comunale dei soggetti cittadini/associazioni/enti che intendono prendersi cura dei cani vaganti e senza padrone.

- 1) Presso l'Ufficio per Tutela animali è istituito un elenco dei cittadini, enti, associazioni che intendono prendersi cura in qualità di tutor dei cani vaganti e senza padrone. A tal proposito l'ufficio predisporrà i modelli di domanda e di autocertificazione necessari per le richieste di inserimento in detti elenchi.
- 2) Possono essere inseriti nell'elenco tutte le associazioni protezionistiche e animalistiche che operano nel territorio, nonché privati cittadini che dichiarano essere amanti e rispettosi degli animali e che non abbiano riportato condanne penali per maltrattamenti ad animali a proprio carico o di altri componenti il nucleo familiare.
- 3) L'elenco viene costantemente aggiornato ad ogni richiesta pervenuta, previo accertamento da parte dell'Ufficio dei requisiti richiesti.

Art. 4. Anagrafe canina

- 1) L'Ufficio Tutela animali collabora con il servizio veterinario dell'ATS nella verifica del microchip dell'anagrafe canina.
- 2) Chiunque sia proprietario, possessore o detentore di cane residente nel Comune di Partanna o ivi dimorante per un periodo superiore a centottanta giorni, è obbligato a farne iscrizione all'Anagrafe canina.
- 3) Il proprietario o il detentore di cani di età superiore a sei mesi è obbligato a richiedere la registrazione del cane ai fini dell'Anagrafe canina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 4) L'adempimento di cui al superiore comma, quale atto medico veterinario, deve essere effettuato o da personale veterinario del distretto sanitario o da veterinari liberi professionisti, appositamente autorizzati.
- 5) All'atto della identificazione a mezzo microchip i dati identificativi dell'animale e del proprietario verranno inseriti negli appositi elenchi dell'Anagrafe canina a cura dell'ATS. Al possessore o detentore dell'animale verrà consegnata una copia della scheda compilata contenente l'indicazione del codice assegnato. Tale codice viene impresso mediante inoculazione sottocutanea di un microchip che contiene in memoria il codice identificativo.

- 6) I proprietari di cani o detentori provenienti da altre Regioni nelle quali è stato attivato il servizio di anagrafe canina e di identificazione e che acquistano la residenza nel Comune di Partanna o vi dimorino continuativamente, provvedono alla sola iscrizione presso l'ATS, restando validi i contrassegni già apposti.
- 7) Sono esonerati dall'iscrizione all'anagrafe i cani appartenenti alle Forze dell'Ordine, alle Forze Armate ed i cani al seguito di cittadini, non residenti nella Regione Siciliana, che soggiornino nel territorio regionale per periodi inferiori a novanta giorni.

Art. 5. Segnalazioni

- 1) I proprietari o detentori di cani, a qualsiasi titolo, sono tenuti a segnalare al servizio Veterinario dell'ATS, che gestisce l'anagrafe canina:
 - entro giorni 3 la scomparsa dell'animale;
 - entro giorni 30 la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, nonché il trasferimento della propria residenza;
 - entro 15 giorni la morte dell'animale (la denuncia di morte dell'animale ai fini della cancellazione dell'anagrafe deve essere corredata da certificazione rilasciata da un medico veterinario.)

Art. 6. Cattura Cani

- 1) Il Comune provvede alla cattura dei cani vaganti nel territorio comunale su propria disposizione o del Servizio Veterinario, ovvero a seguito di segnalazione del cittadino e/o enti e/o associazioni che la effettuano su appositi stampati all'uopo predisposti e disponibili presso l'Ufficio Tutela animali, valutata la fondatezza e la motivazione della cattura.
- 2) La cattura viene effettuata dal Comune con oneri a proprio carico, tramite l'Associazione animalista convenzionata con il Comune di Partanna o operatori specializzati o associazioni di volontariato aventi i requisiti di legge. Nei casi di cani mordaci, pericolosi o inviccinabili, la cattura avviene alla presenza del medico veterinario per gli interventi sanitari necessari.
- 3) La cattura dei cani randagi verrà attuata nei modi previsti dalla L.R. n. 15/2000 e qualora possibile, alla presenza degli operatori della polizia municipale.
- 4) In caso di cattura di cane già iscritto all'anagrafe canina, l'Ufficio per i diritti degli animali individuerà il proprietario, il quale dovrà provvedere al pagamento delle spese per la cattura e l'eventuale trasferimento al canile.
- 5) I cani catturati privi di proprietario e non iscritti all'anagrafe canina, verranno sterilizzati e identificati, iscritti all'anagrafe a cura del servizio veterinario competente (art.16 L.R. n. 15/2000-D.A Sanità 13/12/2007) e reimmessi nel territorio ove possibile, ovvero affidati ai soggetti previsti dal precedente art. 3, o trasferiti al canile.

Art. 7. Segnalazione di ritrovamento

- 1)** Chiunque rinvenga cani randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo agli uffici preposti: Ufficio per Tutela Animali e/o Comando della polizia Municipale per iscritto precisando le proprie generalità, il luogo esatto e le modalità del ritrovamento.
- 2)** La Polizia Municipale provvederà ad effettuare i debiti riscontri in merito alle segnalazioni ricevute e sulla base di quanto accertato, procederà secondo il caso.

Art. 8. Cuccioli

- 1)** I cuccioli di cane ritrovati abbandonati e segnalati, secondo le procedure di cui all'art. n 7 comma 1 e 2, possono:
 - essere collocati temporaneamente presso la stessa persona/associazione che abbia fatto la segnalazione;
 - essere collocati temporaneamente presso cittadini/associazioni/enti che ne abbiano fatto richiesta e che risultano iscritti nell'elenco comunale dei privati/associazioni/enti che si vogliono prendere cura dei cani senza padrone.
- 2)** I controlli e gli interventi sanitari del caso sono a carico del servizio veterinario dell'ATS, secondo quanto previsto dal D.A. Sanità 13/12/2007.

Art.9. Ricovero

- 1)** Il cane randagio deve essere ricoverato, presso la struttura comunale, solo ed esclusivamente su disposizione della polizia municipale.
- 2)** Il provvedimento di ricovero deve riportare le caratteristiche somatiche del cane, il sesso, l'eventuale numero identificativo del microchip, il luogo in cui è stato catturato e ove fosse possibile la foto del cane che deve essere allegata al registro in cui vengono annotati i cani catturati, tenuto dall' Ufficio Tutela animali.

Art. 10. Rifugio per il ricovero

- 1)** Il Comune assicura il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani randagi e/o vaganti, presso il canile rifugio sanitario comunale, che gestisce direttamente o mediante affidamento della gestione a Imprese che svolgono attività coerenti con quelle oggetto del servizio ovvero mediante convenzione con associazioni di volontariato iscritte all'Albo delle associazioni di protezione animali della Regione Sicilia.
- 2)** Il responsabile della custodia degli animali del canile deve tenere aggiornato un apposito registro di entrata e uscita, dove sono annotati:
 - Data e luogo di cattura dell'animale, nonché numero del protocollo della polizia municipale;

- Dati identificativi dello stesso;
- Eventuali interventi sanitari;
- Data di cessione e generalità del destinatario;
- Certificato di decesso rilasciato da medico veterinario e certificazione di avvenuto smaltimento.

3) Durante il ricovero presso la struttura il cane può essere:

- Consegnato al proprietario qualora venga reclamato dallo stesso oppure individuato attraverso l'anagrafe canina;
- adottato a privati in forma definitiva nel caso in cui il proprietario non lo abbia reclamato entro trenta giorni dall'accalappiamento;
- affidato a privati in forma temporanea prima che sia decorso il termine di trenta giorni dall'accalappiamento solo se gli affidatari si impegnano a restituire il cane ai proprietari che ne facessero richiesta entro tale termine.

4) Il mancato ritiro da parte del proprietario del cane ospitato temporaneamente presso il canile comunale è assimilato all'abbandono dello stesso. Le spese di ricovero, per i giorni di permanenza presso la struttura, sono comunque a carico del proprietario.

Art. 11. Sterilizzazione

1) Il Comune attua ogni azione possibile al fine di contrastare il fenomeno della proliferazione dei cani randagi anche attraverso la sterilizzazione.

2) Il cane vagante senza padrone rinvenuto nel territorio e/o segnalato dai soggetti privati o associazioni animaliste presenti nel territorio, viene trasportato da operatori specializzati, da volontari e/o da privati cittadini presso l'ambulatorio veterinario, presente nella struttura, al fine di consentire al servizio veterinario di:

- Procedere all'identificazione dell'animale e alla sua registrazione all'anagrafe canina;
- Verificare che il cane sia idoneo, per età, eventuali patologie, stato di nutrizione, stato di gravidanza etc., a subire l'intervento operatorio di sterilizzazione;
- Sottoporre l'animale ad intervento di sterilizzazione con affido temporaneo a volontari o soggetti privati, per l'accudimento post operatorio;
- Acquisire elementi al fine di valutare, caso per caso, la possibilità di re immettere l'animale nel territorio di provenienza come "cane sprovvisto di proprietario" o come "cane di quartiere";
- Ricoverare presso il canile rifugio comunale, nei casi di cani ritenuti pericolosi o incapaci di approvvigionarsi cibo e acqua o che comunque non siano in grado di reinserirsi nella colonia di provenienza.

Art. 12. Reimmissione

1) La reimmissione nel territorio del cane di cui al precedente art. 11, dovrà essere monitorata dai volontari dell'associazione animalista o da persona volontaria, che verificheranno, nei

giorni immediatamente successivi alla reimmissione in libertà, che non vi siano problemi relativi al reinserimento del soggetto sterilizzato, nella colonia di provenienza con particolare riguardo all'autosufficienza nell'approvvigionamento del cibo ed acqua.

Art. 13. Cane di quartiere

- 1)** E' definito cane libero accudito o di quartiere quel cane che vive in caseggiato o rione in cui i soggetti previsti nell'elenco di cui al precedente art. 3, dichiarano di accettare l'animale e fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Polizia veterinaria ex DPR n.320/54 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 672 del c.p.
- 2)** Le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal servizio veterinario dell'ATS di riferimento e dal servizio comunale, in accordo con le associazioni di volontariato animaliste e per la protezione degli animali operanti sul territorio. Quest'ultime propongono al servizio veterinario dell'ATS il riconoscimento dei singoli animali dei quali si assumono l'onere della gestione, attraverso la loro rete di volontari e cittadini animalisti.
- 3)** I cani di quartiere devono essere vaccinati, curati, sorvegliati e sterilizzati dal servizio veterinario dell'ATS o dai medici veterinari liberi professionisti in convenzione (art. 16 L.R. n. 15/2000-D.A . Sanità13/12/2007).
- 4)** I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina e microchippati a nome del Comune, rimessi sul territorio provvisti di collarino con scritto Comune di Partanna. L'onere del mantenimento del cane di quartiere grava su volontari, associazioni e gruppi di cittadini che si prendono cura dei cani.
- 5)** Il trasferimento del cane di quartiere al rifugio per il ricovero è previsto nei casi di morsicatura accertata, in caso di cambiamento di carattere o per sopravvenuta incompatibilità tra i vari cani di quartiere residenti nella zona, ovvero per motivi igienico sanitari secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 14. Rinvenimento cani incidentati

- 1)** Chiunque rinvenga cani feriti o incidentati deve fare apposita e tempestiva segnalazione al Comando di Polizia Municipale, che constata l'accaduto e può fare intervenire la ditta incaricata al trasferimento dell'animale presso l'ambulatorio veterinario autorizzato o presso il canile comunale dove saranno prestate le cure del caso.
- 2)** La denuncia redatta dal soggetto promotore dell'intervento su apposito stampato in duplice copia va consegnata alla Polizia Municipale. Sarà poi compito della Polizia Municipale trasmettere all'Ufficio Tutela animali copia della denuncia.
- 3)** Nel caso di decesso, per il procedimento inerente lo smaltimento della carcassa, sarà attivato l'Ufficio per Tutela animali.

- 4) Le spese per lo smaltimento e le cure sono a carico del Comune di Partanna solo ed esclusivamente nel caso di cani randagi senza padrone. Il Comune non procederà in nessun caso al rimborso di spese a privati e/o veterinari privati, qualora non siano state seguite le procedure descritte ai superiori commi.

Art. 15. Affidamento Temporaneo

- 1) Al fine di garantire il benessere dei cani vaganti, di economizzare le spese derivanti dal mantenimento dei cani presenti nella struttura, nonché di prevenire il sovraffollamento della stessa deputata al ricovero, il Comune di Partanna incentiva l'affidamento dei cani randagi catturati nel territorio comunale e/o ricoverati presso i canili convenzionati.
- 2) Il cane censito come "cane vagante senza padrone" o "cucciolo di cane", può essere dato in affidamento temporaneo ai cittadini che ne facciano richiesta.
- 3) L'affidamento temporaneo del cane di proprietà comunale avviene dietro parere dell'Ufficio Tutela Animali, che può avvalersi di una associazione animalista.
- 4) Il Comune si impegna a provvedere alla sterilizzazione dell'animale mediante il servizio veterinario dell'ATS o mediante medici veterinari liberi professionisti in convenzione.
- 5) Il Comune vigila sul buon mantenimento e sulla cura dell'animale affidato anche a mezzo delle Associazioni animaliste presenti sul territorio, giusta stipula di apposito protocollo.
- 6) Possono richiedere l'affidamento temporaneo cittadini residenti nel territorio nazionale, che offrano:
 - Garanzia di adeguato trattamento con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
 - Assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali a carico del richiedente o di altri componenti il nucleo familiare;
 - Consenso a far visitare il cane, anche senza preavviso, agli uffici comunali preposti o alle associazioni convenzionate con il Comune di Partanna, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale.
- 7) I soggetti disponibili a ricevere in affidamento un cane randagio rinvenuto in territorio comunale ed accolto presso il rifugio comunale, dovranno rivolgere apposita istanza al Comune di Partanna, all'Ufficio Tutela Animali.

Art. 16. Adozione

- 1) L'Ufficio Tutela Animali promuove l'adozione dei cani in proprietà del Comune. L'adozione può avvenire a favore di un privato cittadino, di una Associazione Animalista e/o Protezionistica, fermo restando quanto previsto dal D.A. n. 2164/2017 Assessorato alla Salute (art 3).
- 2) I requisiti richiesti per assentire alla richiesta di adozione sono di seguito riportati:

Privati cittadini:

- Compimento del diciottesimo anno di età;
- Garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione e/o in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie.
- Assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti per reati a tutela degli animali a carico del richiedente o di altri componenti il nucleo familiare.
- Consenso a far visionare il cane dopo l'adozione, anche senza preavviso, agli incaricati del Comune di Partanna e/o Associazioni animaliste e/o Protezionistica a questo convenzionate, allo scopo di accettare la corretta tenuta dell'animale.

Associazioni animaliste e/o Protezionistica:

- Iscrizione, ai sensi della vigente legislazione nazionale e /o regionale, agli Albi regionali delle Associazioni Animaliste e/o Protezionistiche.
 - Adeguate garanzie di affidabilità in termini di potenziali adozioni e di detenzione degli animali presso strutture a norma che garantiscono il benessere animale.
 - Dichiararsi disponibili a svolgere le seguenti attività:
 - a) I cani adottati devono essere prelevati dal rifugio comunale da parte e a spese dell'Associazione con veicolo autorizzato a tale trasporto e successivamente ospitati presso strutture autorizzate.
 - b) L'Associazione deve farsi carico del benessere dell'animale ed eventualmente cederlo a sua volta in adozione in ottemperanza alla normativa vigente in materia di adozioni, volturando la proprietà dell'animale all' Anagrafe canina.
 - c) consentire all'Amministrazione di verificare la regolare tenuta dei cani con ogni mezzo idoneo determinato dalla stessa.
- 3)** Le richieste di adozione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza. In deroga al criterio cronologico ed al fine di garantire la salute e il benessere degli animali, qualora per il medesimo cane vengano presentate più richieste di adozione e sempre che la procedura di adozione non si sia già conclusa a seguito della prima istanza, sarà data priorità in ordine a:
- A)** Privato
 - B)** Associazione animalista
 - C)** Associazione protezionistica.

Qualora per il medesimo animale vengano presentate più richieste di adozione da parte di soggetti appartenenti alla stessa categoria, sarà data priorità a chi fornisca maggiori garanzie sulla corretta tenuta degli animali, sulla base di quanto esposto nei moduli di richiesta.

- 4)** L'adozione è disposta a cura dell'Ufficio Tutela Animali o, nel caso di cani presenti nel rifugio sanitario a cura dell'eventuale soggetto individuato per la gestione, mediante compilazione della scheda di affido cani randagi che dovrà essere poi trasmessa all'ATS di competenza.

- 5) Al momento dell'adozione, sono trasferiti all'adottante tutti gli obblighi e le responsabilità ai sensi delle vigenti leggi sui proprietari di animali.
- 6) E' prevista anche la possibilità di adottare a distanza un cane ricoverato presso il rifugio comunale. L'adozione a distanza ha lo scopo di permettere alle persone che vorrebbero un cane, ma che non hanno le condizioni per tenerlo, di stabilire comunque un rapporto con il cane da loro scelto tra quelli accuditi dal rifugio comunale. L'adozione a distanza è subordinata al versamento di un contributo mensile che sarà determinato dal competente organo comunale. L'adozione a distanza è consentita a singole persone o a gruppi di persone (es. scuole, associazioni, enti etc.). All'adottante verrà rilasciato un attestato in cui vengono indicati il nome e qualora possibile, anche la foto del cane. Chi adotta un cane a distanza può, previo accordo con i responsabili del canile, andare a fare visita di persona al cane prescelto. Il cane in adozione a distanza rimane sotto la completa tutela del Comune e può essere dato in affidamento definitivo a persone diverse dall'adottante a distanza, fermo restando il diritto di precedenza per l'adozione definitiva in capo all'adottante a distanza.

Art. 17. Incentivi

- 1) Compatibilmente con la disponibilità finanziaria dell'Ente, per ogni cane adottato ai sensi del precedente art. 16, il Comune potrà assumere a proprio carico gli oneri per la prima visita e la prima vaccinazione, dopo l'adozione, previa convenzione con gli ambulatori veterinari privati che decideranno di aderire all'iniziativa.

Art. 18. Custodia

- 1) L'adottante si impegna a mantenere il cane in buone condizioni presso la propria residenza o ad altro domicilio e a cederlo in osservanza delle disposizioni in materia, previa segnalazione all'Ufficio dei Diritti degli animali del Comune.
- 2) Si impegna altresì a dichiarare lo smarrimento o il decesso dell'animale o a mostrare il cane al personale nel corso dei controlli domiciliari predisposti dall'ufficio per i Diritti degli Animali o al Personale incaricato dall'Ente.
- 3) Se l'adottante è fuori Provincia o Regione, la visione dello stato della corretta tenuta avviene per il tramite di associazioni animaliste mediante video e foto con data di riferimento.

Art. 19. Accertamenti e sanzioni nei confronti degli adottanti

- 1) Nei casi di maltrattamento, cessione non autorizzata, abbandono o smarrimento dell'animale posta in essere dai soggetti adottanti saranno tempestivamente revocati i benefici eventualmente concessi ai sensi del presente Regolamento e verrà inoltrata regolare denuncia

ai sensi di legge. L'Ufficio Tutela animali provvederà altresì alla revoca dell'adozione con conseguente ricovero del cane presso la struttura comunale.

Art. 20. Rinuncia all'adozione

- 1)** Il cittadino che per motivi logistici (cambio abitazione, allergie, nascita bambini etc.) sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio/residenza può effettuare la rinuncia dell'affidamento del cane, attivando le procedure per la restituzione del cane tramite l'Ufficio Tutela Animali.

Art. 21. Pubblicità

- 1)** Il Comune di Partanna adotta tutte le forme di pubblicità (sito web, manifesti, iniziative presso le scuole e la cittadinanza etc.) per l'affidamento dei cani ricoverati presso la struttura comunale.

Art. 22. Smaltimento carcasse animali

- 1)** Le carcasse devono essere smaltite, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, in impianti di incenerimento o coincenerimento o in impianti di trasformazione di categoria 1 o 2, a seconda della tipologia di materiale conferito.
- 2)** In deroga alle modalità di smaltimento sopra riportate, nel rispetto del Reg. (CE) 1069/2009 e previo parere del servizio veterinario dell'ATS, è prevista la possibilità di interrimento delle carcasse nei seguenti casi:
 - Difficoltà di accesso con rischi per il personale addetto o con impiego sproporzionato di mezzi;
 - Insorgenza malattia infettiva;
 - Zone isolate.
- 3)** Lo smaltimento delle carcasse di animali di proprietà del privato cittadino avviene a cura e spese dello stesso.

Art. 23. Censimento dei cani pericolosi

- 1)** Si definisce cane con aggressività non controllata, quel cane che non provocato lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali, attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal detentore dell'animale.
- 2)** I servizi Veterinari dell'ATS competente del territorio comunicano alla Polizia Municipale, con frequenza semestrale, l'elenco dei possessori dei cani individuati dall'Ordinanza

Ministeriale, ai fini di consentire periodici sopralluoghi a campione, per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

Art. 24. Sanzioni

- 1)** Le violazioni alle norme contenute nel presente “Regolamento” sono punite con le sanzioni previste all’art. 8 del Decreto Presidenziale 12 gennaio 2007 n.7.

Art. 25. Rinvio

- 1)** Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Art. 26 - Disposizioni finali.

- 1)** Il presente Regolamento entra in vigore secondo le disposizioni di cui all’art. 10, comma 5, dello Statuto comunale.